

Progetto di Legge

**Abolizione di obblighi obsoleti e inefficaci
in materia di igiene e sanità pubblica**

Articolo 1
(finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina il quadro normativo di alcune funzioni e compiti delle Aziende Sanitarie Locali in materia di igiene e sanità pubblica nell'ambito delle linee programmatiche regionali della semplificazione, trasparenza ed economicità della pubblica amministrazione e della evidenza della efficacia delle prestazioni sanitarie.
2. Nel rispetto della libertà e della dignità dei cittadini che non devono essere sottoposti ad inutili e dispendiosi vincoli se non per un preciso interesse della collettività la Regione Lombardia intende con la presente legge abolire una serie di obblighi e vincoli per i cittadini in relazione alla loro riconosciuta inefficacia ai fini della tutela della salute o di altra pubblica utilità.

Articolo 2
(abolizione di certificati sanitari)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere richiesti o rilasciati da Servizi delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari in quanto previsti da norme superate per la diversa organizzazione del servizio sanitario pubblico e dalle mutate normative di settore:
 - a) il certificato di sana e robusta costituzione
 - b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego
 - c) il certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti
 - d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori
 - e) il certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)
 - f) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

Le finalità di tali certificazioni sono attualmente ricomprese nelle competenze ed assicurate dai *medici competenti* nel rispetto della normativa in materia di idoneità specifica o generica al lavoro dettata dal decreto legislativo 626/94.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere richiesti o rilasciati da Servizi delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari in quanto del tutto prive di dimostrata efficacia per la tutela della salute individuale e collettiva:
 - a) il certificato per vendita dei generi di monopolio
 - b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieriTali certificati si sono resi del tutto obsoleti e di nessuna utilità per la sanità pubblica in relazione alle mutate condizioni sociali ed epidemiologiche della popolazione della Regione Lombardia.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere richiesti o rilasciati da Servizi delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari, per esigenze di semplificazione:
 - a) il certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche
 - b) il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica
 - c) la scheda sanitaria per colonie e centri estivi.Tali certificati possono infatti essere sostituiti da autodichiarazioni (lettera a)) o da documentazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta di fiducia (lettere b) e c)).

Articolo 3
(Abolizione di obblighi in materia di medicina scolastica)

1. E' abolito l'obbligo della presenza in ogni scuola pubblica o privata di ogni ordine e grado, del Medico scolastico come responsabile del "controllo dello stato di salute di ogni scolaro" nonché delle "prestazioni sanitarie di medicina preventiva e di urgenza", in quanto i compiti a suo tempo previsti per tale figura, a seguito della mutata organizzazione del servizio sanitario pubblico, sono ora in capo ai pediatri di libera scelta di fiducia degli interessati per gli aspetti sanitari individuali, ed ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali per gli aspetti relativi alla prevenzione ed alla tutela della salute nella collettività ed inoltre tutte le scuole sono tenute al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro dettata dal decreto legislativo 626/94.
2. Le mutate condizioni sociali ed i dati epidemiologici relativi alla popolazione della Regione Lombardia rendono inoltre del tutto superate, in quanto obsolete ed inefficaci, le prescrizioni a suo tempo dettate in materia di medicina scolastica e pertanto sono aboliti gli obblighi allora previsti fra cui in particolare:
 - a) l'obbligo alla tenuta di registri di medicina scolastica e della tenuta degli archivi delle cartelle sanitarie individuali,
 - b) l'obbligo alla presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza non più previsto anche dal Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione,
 - c) l'obbligo di periodiche disinfezione e disinfestazione degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica, fatte salve le ordinarie operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione disposte autonomamente dagli organi responsabili della scuola.
3. Con decreto dirigenziale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite linee guida regionali sulle attività che, i Servizi di medicina preventiva nelle comunità dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali dovranno uniformemente espletare per la prevenzione e la tutela della salute nelle collettività scolastiche.

Articolo 4
(Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione al Decreto Legislativo 155/97)

1. La Regione Lombardia, nel perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, promuove la formazione e l'aggiornamento del personale alimentarista ed impronta le attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL deputati al controllo, a principi di efficacia ed efficienza.
2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione ed aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal D.Lgs. 155/97.
3. Le procedure adottate per la formazione ed aggiornamento del personale (generale e specifica in base alle mansioni), nel rispetto di quanto previsto dal capitolo X dell'allegato di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo 155/97, sono indicate nel piano di autocontrollo di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 155/97.

4. I principi cui devono essere improntate formazione ed aggiornamento ed i principali contenuti sono:
 - a) acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo,
 - b) costante adeguamento alle acquisizioni scientifiche e dimostrata efficacia delle misure proposte,
 - c) correlazione tra contenuti ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali-quantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.
5. Con decreto dirigenziale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti minimi, relativamente a contenuti durata e caratteristiche degli erogatori delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale alimentarista.
6. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano l'adeguatezza della formazione ed aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica atte a prevenire la contaminazione degli alimenti .
7. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da Servizi delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lombardia, in quanto previsto da norme superate per la diversa organizzazione del servizio sanitario pubblico e dalle mutate normative di settore e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti. In via temporanea il personale in possesso di libretto di idoneità sanitaria rilasciato o rinnovato non prima del 1° gennaio 2001, è esonerato dagli obblighi di cui sopra sino al 31.12.2003.